

N. 02983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02741/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2741 del 2012, proposto da:

Luciana Pirovano, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Settembrini, 35;

contro

Comune di Monticello Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto *ex lege* (art. 25 cod. proc. amm.), presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 5855 UT/LS/ze del 24.07.2012 di diniego di permesso di costruire;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale dell'atto sopra impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monticello

Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'esponente presentava al Comune di Monticello Brianza (MB), richiesta di permesso di costruire per opere interne di manutenzione straordinaria, con cambio d'uso da agricolo a residenziale, relativamente ad un fabbricato sito in via Monte Rosa, n. 11.

Con provvedimento del 24.7.2012, l'Amministrazione respingeva la citata richiesta, reputando il progetto presentato in contrasto con l'art. 23, comma 7, delle NOR 1 del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT).

Contro il diniego di cui sopra era proposto il presente ricorso, affidato a tre motivi, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 6.12.2012, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

L'immobile dell'esponente è sito in zona con destinazione agricola (la circostanza è pacifica e non oggetto di contestazione), per la quale l'art. 23, comma 7°, delle NOR 1 del Piano delle Regole – costituente parte integrante del PGT approvato con delibera di consiglio comunale n. 13

dell'8.4.2009 – prevede esclusivamente interventi edilizi <<*senza cambio di destinazione d'uso*>> (cfr. doc. 2 del resistente).

Parimenti, il comma 2° del medesimo art. 23, stabilisce per gli ambiti destinati all'agricoltura la destinazione di cui all'art. 8, punto 9, lettera D delle stesse norme; quest'ultimo articolo consente soltanto abitazioni per gli agricoltori, con esclusione di uffici e residenze non strettamente legati all'attività agricola (cfr. doc. 1 del resistente).

Nel caso di specie, non è in discussione che la signora Pirovano è priva della qualifica di imprenditore agricolo e che la sua domanda di titolo edilizio è volta a realizzare una residenza non connessa con un'attività agricola (cfr. doc. 3 del resistente, estratto dalla domanda di permesso di costruire), per cui non pare dubbio che nei suoi confronti operi il divieto di cambio d'uso da agricolo a residenziale previsto dal citato art. 23 (norma peraltro neppure ritualmente impugnata o contestata dall'esponente).

A diversa conclusione non induce la lettura dell'art. 62, comma 1°, della legge regionale 12/2005 sul governo del territorio, articolo richiamato nel motivo n. 1 di gravame.

L'art. 62 citato, infatti, prevede che nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi di manutenzione straordinaria (come viene qualificato dall'esponente quello di cui è causa), siano <<*regolati dalle previsioni del PGT*>>.

Orbene, nel caso di specie il PGT del Comune resistente ha regolato tali interventi, vietandoli laddove gli stessi comportino un <<*cambio di destinazione d'uso*>> (cfr. l'art. 23, comma 7°, citato, doc. 2 del resistente).

Ciò premesso, sono privi di pregio i primi due motivi di ricorso.

Nel terzo mezzo, l'esponente invoca a proprio favore l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2012, che ha ripreso le disposizioni

della pregressa legge regionale 13/2009 sul c.d. piano casa in Lombardia. In particolare, il citato art. 3 consente gli interventi di recupero di cui alla LR 13/2009 su edifici <<...ubicati nelle aree destinate all'agricoltura, assentiti prima del 13 giugno 1980>> (cfr. pag. XII del ricorso).

Tuttavia, come indicato dal Comune resistente – senza smentita da parte della ricorrente – l'edificio di cui è causa è stato realizzato in forza di concessione edilizia n. 22 del 12.9.1995 (cfr. pag. 5 della memoria), per cui la norma di legge regionale invocata è in ogni caso inapplicabile all'esponente, dato che il fabbricato è successivo al 1980.

In conclusione, deve rigettarsi l'intero ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Monticello Brianza delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Gaia Palmieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)